Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 4 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. **1160**.

Elevazione dei limiti di età per gli ambulantisti impiegati delle poste e delle telecomunicazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183, che modifica alcuni articoli del regolamento predetto;

Riconosciuta l'opportunità di variare il limite di età stabilito per gli impiegati in servizio sugli ambulanti e natanti dall'art. 66-*bis* del regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età di anni 55 stabilito dall'articolo 66-*bis* del regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183, per gli impiegati in servizio sugli ambulanti e natanti, è elevato a 60 anni.

Rimane peraltro immutata la facoltà dell'Amministrazione di dimettere, in qualunque momento, dallo speciale servizio, gli impiegati che, per sopravvenuta inabilità fisica o per gravi motivi disciplinari, non siano più ritenuti idonei e meritevoli a prestare servizio sui treni o natanti.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto la protrazione del limite di età di cui al precedente articolo viene estesa agli impiegati che hanno compiuto il 55° anno di età dopo il 1° gennaio 1945 e che al compiere di tale età erano addetti ai servizi viaggianti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 147. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1161.

Modificazioni al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, concernente l'ordinamento del personale delle poste e dei telegrafi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733 e 5 gennaio 1928, n. 10, concernenti l'ordinamento del personale delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 649, che ripristina le qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100 e 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 18 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e modificato col regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10.

Art. 2.

Gli articoli 10 (comma 4°) e 38 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono modificati come segue:

« Art. 10 (comma 4°). — L'elenco degli ammessi ai concorsi è approvato con decreto del Ministro, sentito, per i concorrenti interni, il Consiglio di amministrazione ».

« Art. 38. — Il personale che, a norma del presente ordinamento fa passaggio nei ruoli di 2ª categoria, in gradi inferiori al 10°, quando compia, in ciascun grado, l'anzianità richiesta per il conseguimento del massimo stipendio del grado stesso, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, previo parere del Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 146. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1162.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Recco (Genova).

N. 1162. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario capitolare dell'Archidiocesi di Genova in data 14 maggio 1946, integrato con decreto arcivescovile 7 gennaio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Recco (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. **1163**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Casalgrande (Reggio Emilia).

N. 1163. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Casalgrande (Reggio Emilia) e la Chiesa medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dai sacerdoti Bonifazio e Adolfo-Riccardo Tognoni, consistente in due fabbricati ed in due appezzamenti di terreno situati in Casalgrande (Reggio Emilia), valutati complessivamente L. 330.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. **1164**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Domus S. Joseph, Casa del Clero », con sede in Rapallo (Genova).

N. 1164. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Domus San Joseph, Casa del Clero », con sede in Rapallo (Genova), eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Chiavari in data 15 agosto 1941 e l'ente viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla fu Castagneto Giuseppina vedova Ricci, con l'obbligo di corrispondere ogni anno alla Chiesa parrocchiale dei S.S. Gervasio e Protasio in Rapallo ed al Santuario N. S. di Montallegro, e in parti eguali a ciascuno dei due enti, i redditi della metà del patrimonio, e viene approvato lo statuto della Fondazione in data 15 agosto 1941.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947.

Annullamento della nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1946, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1946, col quale il dott. Stefano Dufour di Luigi, a seguito di concorso, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Vista la decisione in data 13 giugno 1947, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), su ricorso proposto da altro concorrente, ha annullato il citato decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946, ordinando l'esecuzione della decisione stessa da parte dell'autorità amministrativa;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse valori, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' annullato il decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1946, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1946, col quale il dottor Stefano Dufour di Luigi, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 396.

(4551)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1947.

Nomina del presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al funzionamento del Comitato centrale di vigilanza di cui agli articoli 8, 9 e 10 del su citato decreto legislativo;

Decreta:

Articolo unico.

Il grand'uff. dott. Silvio D'Amico, è nominato presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, per il biennio 1948 e 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 68.

(4559)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	408012	Prebenda parrocchiale di Odeno	3,50
Id.	411128	Fabbriceria parrocchiale della chiesa sussidiaria di San Bernardino, in Megno	10,50
Id.	413163	Beneficio parrocchiale di Sant'Apollonio, in Prestine	73,50
Id.	414194	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	3,50
Id.	414311	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bessino Superiore	3,50
Id.	415128	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	3,50
Id.	386346	Beneficio parrocchiale di Passirano	24,50
Id.	391215	Beneficio parrocchiale di Visano	70 —
Id.	392115	Beneficio parrocchiale di San Sebastiano, in Lumezzane Sant'Apollonio	3,50
Id.	394686	Beneficio parrocchiale di Milzanello	3,50
Id.	395878	Beneficio parrocchiale di Bienno	3,50
Id.	396861	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	398212	Prebenda coadiutoriale di Flaccanico	7 —
Id.	402451	Beneficio parrocchiale di Caccavero	3,50
Id.	402455	Prebenda parrocchiale di Corticelle Pieve	7 —
Id.	403664	Beneficio parrocchiale di Pozzano	101,50
Id.	405490	Fabbriceria parrocchiale di Verolavecchia	346,50
Id.	475909	Congregazione di Carità di Fosciandora (Massa)	10,50
Id.	478083	Congregazione di carità di Cameri (Novara)	70 —
Id.	525225	Casa Pia di Cagliari	24,50
Id.	412848	Albergo dei poveri di Modica Alta (Siracusa)	87,50
Id.	444981	Come sopra	108,50
Id.	444982	Come sopra	101,50
Id.	254345	Ospedale degli onesti in Modica	70 —
Id.	540542	Guerriero Aristide fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Falco Leonilde, ved. Guerriero, dom. in Formia (Latina)	17,50
Id.	540537	Guerriero Olga fu Raffaele, minore, ecc., come sopra	17,50
Id.	726243	Ventura Vittoria fu Giacomo, nubile, dom. a Nocera Terme (Catanzaro)	231 —
Id.	456572	Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in Volegno (Lucca)	70 —
Id.	406032	Parrocchia di San Vito martire, in Grumo Nevano (Napoli)	91 —
Id.	681030	Ariola Luca di Raimondo, dom. a Sessiano (Caserta)	395 —
Id.	805462	Mottola Salvatore fu Nicola, dom. ad Aversa (Caserta)	210 —
Id.	225289	Confraternita del Santissimo Rosario in Rapagnano (Ascoli Piceno)	7 —
Id.	363069	Priorato dei Santi Giacomo e Quirico, martiri, in Lapedona (Ascoli Piceno)	52,50
Id.	500804	Javelli Vitale di Francesco, dom. a San Giorgio Canavese (Torino)	175 —
Id.	690212	Barletta Angelina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Caltagirone (Catania), vincolata	105 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

(3762) Roma, addì 21 agosto 1947 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1947 - N. 197

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,25
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,875
Redimibile 3,50 % 1934	66,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,20
Id 5 % 1936	81,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,575
Id. 5 % convertiti 1951	93,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona del pubblico Demanio marittimo, sita in località del comune di Vibo Valentia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 ottobre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 21.400, sita in località Vibo Valentia, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio 38 del comune di Vibo Valentia.

(4542)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona del pubblico Demanio marittimo sita in località del comune di Scicli (Siracusa).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 ottobre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 720 sita in località Scicli, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 74 del comune di Scicli (Siracusa).

(4543)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Taranto è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 28 dicembre 1946, n. 5149, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1947, registro n. 6, foglio n. 292, importo L. 1.125.000.

(4548)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione del risultato delle elezioni dei membri della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169, contenente norme per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Cassa nazionale del notariato;

Visto il risultato delle votazioni svoltesi presso i Collegi notarili per la elezione dei membri della Commissione amministratrice della Cassa medesima;

Ritenuto che nessun reclamo è stato proposto contro la validità delle operazioni elettorali;

Proclama eletti i seguenti notai quali componenti della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato:

Casale dott. Emanuele, di Napoli;
Guasti dott. Alessandro, di Milano;
Miino dott. Ulrico, di Torino;
Mirone dott. Eusebio, di Catania;
Russo Aiello dott. Antonio, di Roma;
Mercantini dott. Carlo, di Roma.

Ordina la pubblicazione dei nomi degli eletti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero.

Roma, addì 22 ottobre 1947

Il Ministro: GRASSI

(4532)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a diciotto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto 12 gennaio 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne indetto un concorso per esame a trentacinque posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, di cui trenta riservati ai laureati in ingegneria, due ai laureati in scienze agrarie e tre ai laureati in scienze chimiche;

Visto il decreto 9 aprile 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, con il quale i posti messi a concorso con il precedente decreto vennero ridotti a diciassette, di cui quindici per i laureati in ingegneria, uno per i laureati in scienze agrarie ed uno per i laureati in scienze chimiche, venendo riservati gli altri diciotto posti a favore di coloro che, all'epoca in cui fu bandito il predetto concorso, si trovavano sotto le armi, a norma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Vista la nota n. 76094/12106/2.13.1/1.3.1. del 23 settembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a indire i concorsi per la parte dei posti accantonati in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare coloro che durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941 si trovavano sotto le armi nonchè coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione al concorso bandito col precitato decreto 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede di esame o altresì coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, o siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

A quindici dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti prescritti, siano muniti della laurea in ingegneria; ad uno dei posti medesimi potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti della laurea in scienze agrarie, a due dei posti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti della laurea in scienze chimiche.

Non sono ammessi coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro, corredata di tutti i documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 32, dalla quale risultino in modo preciso cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni e nella quale sia indicato a quale dei posti messi a concorso il candidato aspiri.

Nella domanda dovrà essere dichiarato se l'aspirante abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro, indicandosi, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salve le eccezioni seguenti:

a) i limiti di età si intendono riferiti al 12 gennaio 1941, data del decreto Ministeriale che ha indetto l'originario concorso di cui alle premesse, per coloro che durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941, data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovavano sotto le armi nonchè per coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione al concorso originario in parola, ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede di esame;

b) gli stessi limiti di età si intendono riferiti alla data del presente decreto per coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, ovvero reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

c) il requisito relativo al titolo di studio deve sussistere, per gli aspiranti menzionati nella precedente lettera *a*), entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citate, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941).

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi nella domanda stessa:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del 12 gennaio 1941 ove si trovi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo, ovvero alla data del presente decreto qualora sia nelle condizioni di cui alla lettera *b*).

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

B) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

E protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che fossero coniugati al novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941), ove si tratti delle persone contemplate nella precedente lettera *a*) del presente articolo, ovvero lo siano alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, qualora si tratti delle persone contemplate nella lettera *b*) e di un anno per ogni figlio vivente rispettivamente alle date indicate.

Tutte le predette elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che presti servizio ininterrotto e lodevole nell'Ispettorato del lavoro da almeno due anni. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari:

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito

all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 657-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio, a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

I) diploma di laurea in ingegneria, per gli aspiranti ai posti riservati ai possessori di tale titolo;

II) diploma di laurea in scienze agrarie, per gli aspiranti ai posti riservati ai possessori di tale titolo;

III) diploma di laurea in scienze chimiche, per gli aspiranti ai posti riservati ai possessori di tale titolo.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata, ai sensi delle vigenti disposizioni.

A complemento del titolo di studio deve essere prodotto un certificato da cui risultino i voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori.

A mente della lettera *c*) del terzo comma del presente articolo 2 il possesso del titolo di studio deve riferirsi, per gli aspiranti menzionati nella lettera *a*) dello stesso comma, alla data di scadenza del novantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941);

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo a formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco o da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione C, per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, attestante che l'aspirante, durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941, si trovava sotto le armi, oppure ch'egli non abbia potuto, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, presentare la domanda di ammissione al concorso bandito con il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, o raggiungere la sede di esame, ovvero che l'aspirante medesimo sia stato combattente della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o sia mutilato o invalido per la lotta di liberazione, o sia partigiano combattente, o sia reduce dalla prigionia o dalla deportazione;

12) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

13) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro il decimo giorno precedente quello di inizio delle prove scritte di esame.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 2 debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 2, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dev'essere prodotto.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 11) e 12) del precedente art. 2. Dovranno inoltre presentare copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 2, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 2, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile e morale.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro — quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso di candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in ingegneria le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, macchine, tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche). L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo e sulla legislazione del lavoro.

Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in scienze agrarie le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: agraria, economia rurale, estimo, meccanica agraria. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo e sulla legislazione del lavoro.

Per i laureati in scienze chimiche le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: chimica generale, fisico-chimica applicata all'industria, tecnologia chimico-industriale (industrie siderurgiche e metallurgiche, degli acidi e dei concimi, dei coloranti, della seta artificiale, tintorie, della calce e dei cementi, dei prodotti alimentari). L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo e sulla legislazione del lavoro.

Il candidato potrà chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove scritte ed orali in una o più lingue straniere. L'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta (dettato e traduzione) ed in una prova orale.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente lo scritto e l'orale) superata, al candidato sarà assegnato un punto in aggiunta al totale di cui al comma precedente.

I vincitori del concorso, sia laureati in ingegneria che in scienze agrarie o in chimica, saranno collocati in unica graduatoria, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 11.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 3ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante in facoltà di ingegneria in una università della Repubblica, per i posti riservati ai laureati in ingegneria;

e) di un professore ordinario o libero docente insegnante in facoltà di agraria in una università della Repubblica, per i posti riservati ai laureati in scienze agrarie;

f) di un professore ordinario o libero docente insegnante in facoltà di chimica in una università della Repubblica, per i posti riservati ai laureati in scienze chimiche;

g) di un funzionario di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 8 del presente decreto, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), del primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 9, foglio n. 366.

(4509)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.